



**COMUNE DI VICOFORTE**

*Provincia di Cuneo*

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
UNICA COMUNALE  
(I.U.C.)**

## Sommario

PARTE I - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) .....	5
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
Articolo 1 - Imposta unica comunale – IUC .....	5
Articolo 2 - Soggetto attivo.....	5
PARTE II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) .....	5
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	5
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta .....	5
Articolo 3 - Soggetti attivi .....	6
Articolo 4 - Soggetti passivi .....	7
Articolo 5 - Base imponibile.....	7
Articolo 6 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.....	8
TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	9
Articolo 7 - Esenzioni .....	9
Articolo 8 - Abitazione principale .....	9
Articolo 9 - Pertinenze dell'abitazione principale .....	9
Articolo 10 - Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali .....	10
Articolo 11 - Immobili merce .....	10
Articolo 12 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili.....	10
Articolo 13 - Fabbricati di interesse storico–artistico.....	11
Articolo 14 - Deduzioni di imposta .....	11
Articolo 15 - Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola.....	11
PARTE III     TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI.....	12
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	12
Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento .....	12
Articolo 2 - Istituzione della TASI.....	12
Articolo 3 - Presupposto impositivo della TASI .....	12
Articolo 4 - Base imponibile della TASI .....	12
Articolo 5 - Aliquote TASI.....	12
Articolo 6 - Soggetto passivo del tributo .....	13
Articolo 7 - Decorrenza della TASI .....	13
Articolo 8 - Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune. ....	13
TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	14

Articolo 9- Esenzioni .....	14
Articolo 10- Detrazione per abitazione principale e per gli immobili equiparati .....	14
PARTE IV    TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) .....	15
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	15
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	15
Articolo 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI).....	15
Articolo 3 - Presupposti del tributo .....	15
Articolo 4 - Determinazione della tariffa.....	16
Articolo 5 - Modalità di computo delle superfici.....	16
TITOLO II - UTENZE DOMESTICHE.....	17
Articolo 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile .....	17
TITOLO III - UTENZE NON DOMESTICHE .....	18
Articolo 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile .....	18
Articolo 8 - Istituzioni scolastiche statali .....	19
TITOLO IV - MODALITA' GESTIONALI.....	19
Articolo 9 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente .....	19
Articolo 10- Tributo comunale giornaliero di smaltimento.....	19
TITOLO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI –ESENZIONI.....	20
Articolo 11 - Riduzioni tariffarie .....	20
Articolo 12 - Esenzioni e agevolazioni .....	21
Articolo 13 - Compostaggio .....	22
PARTE V - GESTIONE DELLE PROCEDURE.....	23
TITOLO I – DICHIARAZIONE, VERSAMENTO, FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	23
Articolo 1 - Dichiarazione .....	23
Articolo 2 – Modalità di versamento imposta IUC .....	24
Articolo 3 – Termini di pagamento IMU e TASI.....	25
Articolo 4 – Termini di pagamento TARI.....	25
Articolo 5 - Funzionario responsabile.....	25
TITOLO II - ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI .....	26
Articolo 6 - Accertamenti.....	26
Articolo 7 – Controlli ai fini Tari.....	26
Articolo 8- Riscossione coattiva.....	27
Articolo 9 - Contenzioso .....	27
Articolo 10 - Sanzioni.....	27

Articolo 11- Interessi .....	27
Articolo 12 – Rimborsi .....	28
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	28
Articolo 13 –Riscossione della TARI.....	28
Articolo 14 - Normativa di rinvio .....	28
Articolo 15 - Efficacia del Regolamento .....	28
Allegato 1.....	29
Allegato 2.....	30
Allegato 3.....	31

# **PARTE I - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### *Articolo 1 - Imposta unica comunale - IUC*

Il presente regolamento disciplina le modalità applicative della IUC. La IUC è composta dall'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il Consiglio Comunale delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di cui al comma 1. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe e le aliquote deliberate per l'anno precedente.

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### *Articolo 2 - Soggetto attivo*

Soggetto attivo della IUC è il Comune di Vicoforte relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

# **PARTE II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### *Articolo 1 - Oggetto del Regolamento*

1. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:

- dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013;
- dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
- dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
- da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

### *Articolo 2 - Presupposto dell'imposta*

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove non espressamente considerati esenti in forza di

norma di legge.

2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.

3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
- d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. L'imposta non è allo stesso modo dovuta per i terreni agricoli e per i fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, regolarmente classificati come tali a livello catastale, che sono da considerarsi esenti dall'imposta nel Comune di Vicoforte, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'I.S.T.A.T., ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.

5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

6. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

7. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.

8. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

### *Articolo 3 - Soggetti attivi*

---

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, ovvero sulla base della diversa aliquota prevista da norma di legge.

3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

#### *Articolo 4 - Soggetti passivi*

---

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:
- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
  - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

#### *Articolo 5 - Base imponibile*

---

##### **1. Fabbricati in catasto**

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc.f.a ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

##### **2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto**

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle

risultanze delle scritture contabili.

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura doc.fa, di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

### **3. Aree Fabbricabili**

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso.

L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.

Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione comunale di stabilire anche una superficie massima del terreno quantificabile come pertinenziale.

Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponibile per l'intera capacità edificatoria espressa.

Ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo.

La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. 212/2000.

### *Articolo 6 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili*

---

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Ufficio del territorio.

2. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

3. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.



## TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

### *Articolo 7 - Esenzioni*

---

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
  - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
  - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
  - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
  - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
  - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. Ai sensi dell'art. 91 bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.

### *Articolo 8 - Abitazione principale*

---

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.  
L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in categoria A/1, A/8 e A/9.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
3. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.

### *Articolo 9 - Pertinenze dell'abitazione principale*

---

1. Si intendono i come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. La condizione opera purché vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. L'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.

4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria .

5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'agevolazione o l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

6. L'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle relative pertinenze,

#### Articolo 10 - Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o occupata;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.

#### Articolo 11 - Immobili merce

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

#### Articolo 12 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50% di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.

3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

4. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

– mancanza delle scale di accesso.

5. Costituisce allo stesso modo indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario.

6. Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

7. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

8. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

9. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

### *Articolo 13 - Fabbricati di interesse storico-artistico*

---

1. La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.

2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità

### *Articolo 14 - Deduzioni di imposta*

---

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'Imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura fissata dalla legge dello Stato. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

### *Articolo 15 - Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola*

---

1. Ai fini dell'IMU, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42bis L. 222/2007.

2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.

# **PARTE III TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI**

## **TASI**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento*

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Vicoforte, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi prestati dal Comune.

#### *Articolo 2 - Istituzione della TASI*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

#### *Articolo 3 - Presupposto impositivo della TASI*

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria.

#### *Articolo 4 - Base imponibile della TASI*

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita rivalutata degli immobili iscritti a Catasto e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

#### *Articolo 5 - Aliquote TASI*

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le aliquote possono essere differenziate sino all'azzeramento in relazione ai seguenti criteri:
  - Tipologia e destinazione dell'immobile;
  - Settore di attività;
  - Ubicazione degli immobili.
3. In caso di mancata approvazione delle aliquote, per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

## *Articolo 6 - Soggetto passivo del tributo*

---

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.
6. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
7. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
8. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
9. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## *Articolo 7 - Decorrenza della TASI*

---

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

## *Articolo 8 - Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune.*

---

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della TASI sono i seguenti:
  - Illuminazione pubblica;
  - pubblica sicurezza e vigilanza
  - Manutenzione strade
  - Manutenzione del verde
  - Sgombero neve
  - Protezione civile
  - Biblioteca
  - Attività culturali
  - Servizi cimiteriali
2. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i

servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

### *Articolo 9- Esenzioni*

---

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

### *Articolo 10- Detrazione per abitazione principale e per gli immobili equiparati*

---

1. A favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze, come individuate ai fini dell'IMU, (escluse quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9) sono riconosciute le sotto indicate detrazioni da rapportarsi ai mesi dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- euro 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- euro 100,00 per gli immobili di proprietà di soggetti residenti in istituto di ricovero (es. anziani o disabili), purché l'immobile non sia locato e/o occupato.
- euro 100,00 per l'unità immobiliare di proprietà ed adibita ad abitazione principale, di persone di età superiore a 65 anni, con un reddito certificato ISEE inferiore a € 11.000,00 (undicimila euro); nel caso di coabitazione il limite non deve essere superato dalla sommatoria degli ISEE di tutti gli occupanti.

2. La detrazione per abitazione principale si applica anche a tutte le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, a fronte di apposita disposizione normativa o del presente Regolamento parte IMU.

# **PARTE IV    TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### *Articolo 1 - Oggetto del Regolamento*

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti previsto dall'art. 1, comma 639 L. 147/2013 (TARI), costituente una delle componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi prestati dal Comune.

### *Articolo 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari) a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

### *Articolo 3 - Presupposti del tributo*

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo; possono essere previsti accordi con altri Comuni del Bacino ACEM per quanto riguarda le zone a confine con il Comune di Vicoforte.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
3. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale.

Il territorio comunale è suddiviso attualmente in quattro zone: due urbane e due extraurbane.

Si considerano totalmente serviti tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri calcolati sulla percorrenza della strada comunale.

4. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

6. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

7. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso, di abitazione, di superficie dei locali e delle aree.

8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso

esclusivo.

9. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

10. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### *Articolo 4 - Determinazione della tariffa*

---

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il tributo è determinato ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Il piano finanziario indica gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo.

Nella determinazione dello scostamento da riportare al nuovo esercizio si considera anche la variazione negativa intervenuta nei costi consuntivi di gestione rispetto a quelli preventivati.

5. Il tributo è deliberato dal Consiglio Comunale ed è basato sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento.

In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

7. Nell'ambito della stesura del piano finanziario e nella determinazione del tributo sono conglobati al suo interno i costi per la gestione rifiuti per la fiera del Santuario il cui costo sarà coperto dalla TARI incassata nell'ambito dell'evento stesso.

#### *Articolo 5 - Modalità di computo delle superfici*

---

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis del Decreto Legge 01/2011 (cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del Catasto, per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all' 80 % di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998) la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestando dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (ai sensi del D. L.g.s. n. 507 del 5 novembre 1993) e della TARES. Il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del



tributo.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti, speciali pericolosi, o non pericolosi, non assimilati agli urbani per quantità superiori ai limiti quantitativi individuati da apposito provvedimento allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Il produttore deve dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

5. Non sono soggette a tributo in particolare:

- a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b. le superfici agricole (legnaie, fienili, depositi agricoli e simili) produttive di rifiuti quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura;
- c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, le sale operatorie, le stanze di medicazione, i laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

6. La superficie soggetta a tassazione viene misurata come segue:

- a. per i locali è misurata al netto dei muri, dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
- b. per le aree esterne è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
- c. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori o uguali a 0,50 sono trascurate, le frazioni superiori a mq. 0,50 vanno arrotondate al metro quadrato successivo.

7. In caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilabili da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata applicando una riduzione esclusivamente alla superficie dell'intero locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilabili e speciali non assimilabili e precisamente:

- 40%, per le attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto, fabbro, falegname, tipografie, gommisti, e attività similari;
- 10% per tutte le altre attività (es. ambulatori sanitari).

La riduzione è applicata su richiesta del contribuente, che dovrà presentare tutta la documentazione necessaria a dimostrazione della produzione di rifiuti non assimilabili.

8. I distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo relativamente ai locali, nonché all'area della proiezione al suolo della pensilina o, in mancanza, della superficie pari all'area di azione attorno alle colonnine di erogazione.

## TITOLO II - UTENZE DOMESTICHE

### Articolo 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione, salvo diversa giustificabile composizione di fatto dello stesso.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

4. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente ed in sede di prima applicazione si assume come riferimento un nucleo di due persone, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti, comunque non inferiore a

uno.

5. Coloro che sono iscritti come residenti presso l'anagrafe del comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, non vengono considerati "utenti", proporzionalmente all'effettivo periodo di assenza, ai soli fini della quota variabile della tariffa.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non aventi la caratteristica di "pertinenze", si considerano:

- utenze domestiche condotte da un occupante, se utilizzate da persona fisica priva di utenze abitative in questo Comune;
- utenze non domestiche, se condotte da persone giuridiche in genere.

7. Sono da considerarsi "cantine e depositi", indipendentemente dalla categoria di accatastamento, i locali effettivamente inutilizzati o di uso particolarmente e realisticamente limitato con attribuzione di numeri occupanti pari a uno.

8. La quota fissa del tributo dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente  $K_a$ , secondo le tabelle di cui al DPR n.158/1999, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

9. La quota variabile del tributo applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ed il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse, corretta con un coefficiente  $K_b$ , secondo le tabelle di cui al DPR n. 158/1999, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza. (vedi allegati)

### **TITOLO III - UTENZE NON DOMESTICHE**

#### *Articolo 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile*

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed le aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base degli Allegati 2 e 3 del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo, le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non fosse possibile, si applica il tributo previsto per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

3. Il tributo applicabile per ogni attività è unico, secondo il codice ATECO e l'attività prevalente, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi. Nel caso però che lo svolgimento di attività differenti (es. superficie vendita, esposizione, magazzino, deposito, ecc.) siano ben definibili ed abbiano una superficie superiore a mq.80, le superfici assoggettabili possono essere frazionate fra le varie categorie di destinazione.

4. La quota fissa del tributo per l'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$ , stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza entro la tabelle di cui al DPR n. 158/1999 (Allegato 2).

5. La quota variabile del tributo applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario (corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse) per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_d$  stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza entro la tabelle di cui al DPR n.158/1999 (Allegato 3).

6. In deroga ai coefficienti di cui alla tabella dell'Allegato 3, il Comune potrà avvalersi di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti al pubblico servizio di raccolta da parte dalle

single utenze non domestiche. Tali sistemi di misurazione potranno essere costituiti da pesature distinte, da sacchetti dedicati, da specifiche ispezioni e/o analisi condotte dall'Ufficio competente, da autocertificazioni prodotte delle singole utenze e da riscontri oggettivi elaborati nel contesto complessivo dei conferimenti al pubblico servizio di raccolta.

#### *Articolo 8 - Istituzioni scolastiche statali*

---

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo articolo 9, che sarà scorporato e versato alla Provincia secondo le modalità del medesimo articolo.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

### **TITOLO IV - MODALITA' GESTIONALI**

#### *Articolo 9 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente*

---

1. Al tributo comunale sui rifiuti, compreso il tributo giornaliero, ai sensi dell'art.1, comma 666 L.147/2013 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo della TARI e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate sono specificamente rendicontate alla Provincia e vengono riversate alla Tesoreria della Provincia.

#### *Articolo 10- Tributo comunale giornaliero di smaltimento.*

---

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. La maggiorazione, di cui al presente comma, è stabilita annualmente nel provvedimento di adozione delle tariffe e si applica sia alla quota fissa, sia alla quota variabile del tributo.
4. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicato il tributo della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione di spazi e di aree pubbliche (TOSAP) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
8. Per quanto riguarda il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene di

cui all'articolo 19 del D.L. n. 504 del 30/12/1992, si rimanda all'art. 9 del presente Regolamento.

## TITOLO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI –ESENZIONI

### *Articolo 11 - Riduzioni tariffarie*

---

#### 1. Utenze domestiche

- a. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'articolo 14, comma 18, D.L. n. 201/2011, e dell'articolo 4, comma 2, D.P.R. n. 158/1999, attraverso l'abbattimento del tributo complessivamente imputata a tali utenze. Fino ad eventuale nuova determinazione la percentuale di riduzione sia della parte fissa, sia della parte variabile della tariffa è stabilita nella misura del 5%.
- b. Poiché, ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", l'obbligo di separazione dei rifiuti per tipologia ed il conseguente servizio di raccolta differenziata è attivo su tutto il territorio comunale, la riduzione alle utenze domestiche è garantita attraverso una corrispondente riduzione dei costi variabili posti a carico delle utenze domestiche.
- c. Per le utenze domestiche ubicate a distanza superiore a mt. 500 dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà, come indicato nell'art. 3 comma 3, è prevista la riduzione sia della parte fissa, sia della parte variabile della tariffa del 60% .
- d. Per le utenze domestiche situate nelle zone extraurbane che usufruiscono di un servizio ridotto come previsto dal vigente appalto di servizi per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati è prevista una riduzione nella misura del 5% sia della parte fissa, sia della parte variabile della tariffa.

#### 2. Utenze non domestiche

- a. Per le utenze non domestiche ubicate a distanza superiore a mt. 500 dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà., come indicato nell'art. 3 comma 3, è prevista la riduzione del tributo del 60% .
- b. Le utenze che dimostrino di non conferire, al servizio pubblico, in parte, rifiuti speciali assimilati agli urbani, avvalendosi di altro gestore hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile, pari al 10%, se la quantità di rifiuti inviati al "recupero" è superiore al 50% della quantità massima indicata per ogni categoria come stabilito dal "Regolamento relativo all'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani.
- c. Ai sensi dell'art 1 comma 661 L147/2013, sono esenti dalla TARI le superfici utilizzate da utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i quali, ancorché dichiarati assimilati, vengano di fatto avviati al recupero, in un ciclo proprio del produttore ovvero di terzi, nel rispetto delle vigenti normative.

Il titolare dell'attività che provvede al recupero, di cui ai punti b) e c) del presente comma (per "recupero" si intende l'insieme delle operazioni previste nell'Allegato C, parte IV del D.L.152/2006) dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione entro il 30 gennaio che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della superficie da esentare.

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
- periodo di avvio a recupero.

Tale istanza è valida anche per gli anni successivi.

L'avvio al recupero deve essere dimostrato a consuntivo attraverso:

- la presentazione di autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- copia registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;

Nel caso di particolari categorie di attività in cui risulti impossibile delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilabili da quelle di rifiuti speciali non assimilabili si rimanda a quanto previsto all'articolo 5 comma 7 del presente Regolamento.

## Articolo 12 - Esenzioni e agevolazioni

---

1. Premesso che non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come ad esempio:

- a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete quali energia elettrica, calore, gas, telefonia.
- b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c. i locali ed aree utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- d. i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
- f. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.

Nei successivi commi 2 e 3 relativi rispettivamente ad esenzioni ed agevolazioni, esse sono previste in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7 % del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ferma restando la possibilità per il Consiglio Comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

2. Sono esenti dal tributo:

- a. gli ambulanti del mercato settimanale,
- b. i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune o per i quali il Comune sostiene le spese di funzionamento ad esclusione delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
- c. i locali del Comune dati in comodato a soggetti che svolgono attività culturali e sociali;
- d. i locali di Enti utilizzati per attività sociali messi a disposizione gratuitamente (esempio: gli oratori).

3. Sono soggetti ad agevolazione:

- a. del 50% del tributo, le Case di Riposo, gli Istituti Religiosi e le strutture di interesse pubblico (es. Caserma dei Carabinieri) relativamente per la parte di superfici utilizzate esclusivamente a tali usi;
- b. del 70% del tributo, le abitazioni di superficie imponibile non superiore a 100 metri quadrati, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, con un reddito certificato ISEE inferiore a € 11.000,00 (undicimila euro) ovvero ai limiti fissati dall'organo comunale competente in sede di approvazione del Piano Economico Finanziario; nel caso di coabitazione il limite non deve essere superato dalla sommatoria degli ISEE di tutti gli occupanti;
- c. i singoli casi particolari di persone in stato di indigenza che saranno valutati per l'eventuale agevolazione e/ o esenzione con i criteri stabiliti dal "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati" come da Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 15/03/1991 e s.m.i..

Le circostanze previste nel presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria (o di variazione) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione come ad esempio: la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

L'utente è obbligato a denunciare entro 90 giorni il venire meno delle condizioni per l'applicazione della diminuzione dell'entità del tributo e dell'agevolazione di cui al presente Regolamento; in difetto si provvede al recupero del tributo.

### *Articolo 13 - Compostaggio*

---

Premesso che per incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti organici da conferire allo smaltimento, si prevedono riduzioni per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio e per alcune categorie di utenze non domestiche qualora si rilevi un'elevata produzione di rifiuto organico che, se conferito, comporta un costo notevole di raccolta e smaltimento per il Comune.

#### 1. Utenze domestiche:

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 25% sulla parte variabile del tributo. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro 90 giorni dall'avvio del compostaggio di apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e con indicazione delle modalità impiegate e dell'ubicazione del composte (se in luogo diverso dall'abitazione). L'agevolazione decorre dall'anno successivo alla richiesta e dopo l'accertamento da parte del personale comunale competente. Con la medesima istanza, il contribuente si impegna a consentire al Comune di procedere a verifiche della corretta effettuazione della raccolta differenziata della frazione umida.

Le riduzioni di cui al presente articolo, salvo diversa determinazione a seguito di accertamento, decorrono dall'anno successivo e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### 2. Utenze non domestiche:

Alle utenze non domestiche che rientrano nelle seguenti categorie: alberghi con ristoranti, ristoranti, trattorie, pizzerie e agriturismi, case di cura e di riposo (esempio: casa di riposo e sedi di collettività) è applicato uno sconto (sulla parte variabile del tributo) pari al 25% a favore degli utenti che dichiarano, mediante comunicazione su apposito modello, di provvedere in proprio allo smaltimento del rifiuto organico. Per godere di tale diminuzione del tributo devono ricorrere le seguenti condizioni:

- l'attività di compostaggio deve essere praticata in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare.
- l'attività di compostaggio deve essere svolta nello stesso sito in cui sono prodotti i rifiuti o nelle vicinanze.

Con la medesima istanza, il contribuente si impegna altresì a consentire al Comune di procedere a verificare la corretta effettuazione della raccolta differenziata della frazione umida.

Le riduzioni di cui al presente articolo, salvo diversa determinazione a seguito di accertamento, decorrono dall'anno successivo e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **PARTE V - GESTIONE DELLE PROCEDURE**

### **TITOLO I – DICHIARAZIONE, VERSAMENTO, FUNZIONARIO RESPONSABILE**

#### *Articolo 1 - Dichiarazione*

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso e della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ovvero delle variazioni successivamente intervenute. Nel caso di occupazione/possesso in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/possessori.

2. La dichiarazione, redatta su modelli messi a disposizione del Comune, deve obbligatoriamente contenere l'eventuale richiesta di riduzioni o altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sul tributo ed indicare i dati catastali, l'indirizzo e il numero civico di ubicazione dell'immobile; essa ha effetto anche per gli anni successivi, qualora la situazione dichiarata non subisca variazioni che incidano ai fini della determinazione dell'imposta.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU e della TARES, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla IUC.

5. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

6. Ai fini TARI la Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione deve contenere i seguenti dati:

– Utenze domestiche:

- le generalità dell'utente e la sua residenza;
- il Codice Fiscale;
- l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
- il numero degli occupanti;
- l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 5 del presente Regolamento;
- la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree, in caso di dichiarazione iniziale;
- la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione, in caso di dichiarazione di variazione; la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione in caso di dichiarazione di cessazione;
- il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione (qualora sia noto);
- le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

– Utenze non domestiche

- le generalità dell'utente e la sua residenza;
- la partita IVA,
- se trattasi di persona giuridica: la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- l'eventuale indirizzo (se diverso) presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
- il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 5 del presente Regolamento;
- l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree in caso di dichiarazione iniziale;
- la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione, in caso di dichiarazione di variazione; la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione, in caso di dichiarazione di cessazione;
- il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

## *Articolo 2 – Modalità di versamento imposta IUC*

---

1. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F24, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate.

2. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune eccetto per le componenti TASI e TARI giornaliera ove l'importo minimo dovuto è pari ad € 2,00, da intendersi come singolo versamento.

Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

4. La riscossione della IUC nelle componenti IMU e TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante autoversamento da parte del contribuente.

5. Ai fini della riscossione spontanea del tributo TARI :

- a) viene elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto, salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione;
- b) ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento, verrà fatto pervenire ai contribuenti ogni anno apposito prospetto riassuntivo del tributo determinato nella lista di carico di cui alla



precedente lettera a).

6. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

7. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la determinazione del tributo.

8. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento a valere sul PEF dell'esercizio successivo.

9. Ai fini di tutte le componenti IUC, si considerano regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- il tributo sia stato completamente assolto per l'anno di riferimento;
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

10. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

11. In caso di decesso del soggetto passivo del tributo, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione del tributo in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

12. La rateizzazione degli importi dovuti può essere richiesta dal contribuente e riconosciuta dal Funzionario Responsabile.

### *Articolo 3 – Termini di pagamento IMU e TASI*

---

1. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, la prima con scadenza 16 giugno e la seconda con scadenza 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

### *Articolo 4 – Termini di pagamento TARI*

---

1. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in tre rate con scadenza il 16 aprile, 16 giugno ed il 16 ottobre, con la possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 16 giugno, esclusivamente mediante modello F24.

### *Articolo 5 - Funzionario responsabile*

---

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

## TITOLO II - ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI

### *Articolo 6 - Accertamenti*

---

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
6. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.
7. La rateizzazione degli importi dovuti a seguito accertamento può essere richiesta dal contribuente e riconosciuta dal Funzionario Responsabile.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive
9. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
10. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

### *Articolo 7 – Controlli ai fini Tari*

---

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
  - a. l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

- b. l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
  - c. l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. E' data comunicazione agli interessati dell'esito delle verifiche effettuate. Nel termine di 60 giorni, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

#### *Articolo 8- Riscossione coattiva*

---

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

#### *Articolo 9 - Contenzioso*

---

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D. Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

#### *Articolo 10 - Sanzioni*

---

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i., se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente al pagamento del tributo e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..

#### *Articolo 11- Interessi*

---

1. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali nella misura prevista dalla legge.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## *Articolo 12 – Rimborsi*

---

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a euro 12,00.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso ad altro titolo.

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### *Articolo 13 –Riscossione della TARI*

---

1. Per il solo esercizio 2014 il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in due rate con scadenza il 16 luglio, ed il 16 ottobre, con la possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 16 luglio.

### *Articolo 14 - Normativa di rinvio*

---

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### *Articolo 15 - Efficacia del Regolamento*

---

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.

## Allegato 1

### Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

<b>Ka - Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare</b>	
COMPONENTI	NORD
1	0.84
2	0.98
3	1.08
4	1.16
5	1.24
6	1.30

### Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

<b>Kb - Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare</b>			
COMPONENTI	MINIMO	MASSIMO	MEDIO
1.	0.6	1	0.8
2.	1.4	1.8	1.6
3.	1.8	2.3	2
4.	2.2	3	2.6
5.	2.9	3.6	3.2
6.	3.4	4.1	3.7

## Allegato 2

Categoria	Kc – coefficiente di produzione	
	min	max
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, archivi	0.32	0.51
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0.67	0.80
3. Stabilimenti balneari	0.38	0.63
4. Esposizioni, autosaloni	0.30	0.43
5. Alberghi con ristorante per prima colazione e agriturismi	1.07	1.33
6. Alberghi senza ristorante e pensioni	0.80	0.91
7. Case di cura e riposo	0.95	1.00
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1.00	1.13
9. Banche ed istituti di credito	0.55	0.58
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0.87	1.11
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.07	1.52
12. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.72	1.04
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.92	1.16
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0.43	0.91
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0.55	1.09
16. Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	4.84	7.42
17. Bar, caffè, pasticceria	3.64	6.28
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	1.76	2.38
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54	2.61
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10.44
21. Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	1.04	1.64
22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.51	0.60
23. Banche di mercato beni durevoli	1,09	1,78
24. Banche di mercato generi alimentari e non alimentari deperibili	3,50	6,92

### Allegato 3

Categoria	Kd – coefficiente di produzione kg/mq anno	
	min	max
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, archivi	2,60	4,20
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	6,55
3. Stabilimenti balneari	3,11	5,20
4. Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55
5. Alberghi con ristorante per prima colazione e agriturismo	8,79	10,93
6. Alberghi senza ristorante e pensioni	6,55	7,49
7. Case di cura e riposo	7,82	8,19
8. Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30
9. Banche ed istituti di credito	4,50	4,78
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45
12. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,90	8,50
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48
14. Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92
16. Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67	60,88
17. Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60
21. Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	8,56	13,45
22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90
23. Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58
24. Banchi di mercato generi alimentari e non alimentari deperibili	28,70	56,78